



Organizzazione di volontariato
Via Cisa III Traversa, 10
19038 - Sarzana (SP)
segreteria@insieme.cloud
www.insieme.cloud
C.F. 91091220110
IBAN IT 39 W 08726 49840 000000836658



Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

Verbale di Assemblea Straordinaria del 13 dicembre 2019 .

L'anno 2019, il giorno 13 del mese di dicembre, alle ore 18.00 presso Padre Dionisio Sporting Club in Via Dei colli 132, La Spezia, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Insieme per i diritti dei nostri figli, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Relazione del Presidente del consiglio direttivo sulle attività della associazione svolte nell'anno 2019;
- 2) Modifica dello Statuto sociale in base alla Riforma del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017;
- 3) Progetti 2020;
- 4) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, la sig.ra Sara Viola, la quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Andrea Perotti.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 211 soci e 177 soci rappresentati per delega, per un totale di 388 votanti. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

1) RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLE ATTIVITA' DELLA ASSOCIAZIONE SVOLTE NEL 2019.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente informa i soci che nel corso dell'anno 2019 si sono svolti due grandi eventi organizzati dalla associazione: "Giochiamo Insieme" presso il centro sportivo di Castelnuovo Magra (SP) e "Lo sport per tutti" in Fortezza Firmafede a Sarzana (SP), giunto alla sua terza edizione.

Per quanto riguarda le attività istituzionali, lo sportello informativo ha ricevuto moltissime richieste quantificate in più di 200 consulenze telefoniche, ricevute da tutta Italia nel corso dell'anno, e 60 incontri presso i 5 sportelli territoriali di La Spezia, Sarzana, Castelnuovo Magra, Santo Stefano di Magra e Lerici. Da queste attività sta nascendo a Crotone una associazione gemella di Insieme guidata da Nadia Maugeri con cui si collabora in maniera stretta. Come sportello di consulenza legale sono state presentate e vinte 4 istanze di rettifica in autotutela nei confronti di Inps per riconoscimento dell'handicap e dell'invalidità.

L'aiuto concreto dato nell'anno 2019 alle famiglie ammonta complessivamente ad € 9.000, elargite sotto forma di pagamenti di terapie, visite specialistiche e contributi per le spese di trasferta. Nel corso del 2019 è stato anche acquistato un ausilio per una bimba tetraplegica grazie all'aiuto dell'Asps Gli amici del Giacobbe.

2) MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE IN BASE ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE D.LGS. 117/2017.

La Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguarsi alla riforma del Terzo Settore. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto, già anticipato via mail a tutti i soci unitamente alla convocazione alla presente assemblea, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

3) PROGETTI 2020.

Si illustrano gli eventi previsti per il 2020, riconfermando le due iniziative svolte nel 2019. Per quanto riguarda gli sportelli informativi, l'associazione intende aprire 5 nuovi punti in diversi comuni della provincia, valutando l'opportunità di ampliare l'offerta anche sulla provincia di Massa Carrara. Altro obiettivo è quello di implementare la rete con le istituzioni e le associazioni.

4) VARIE ED EVENTUALI.

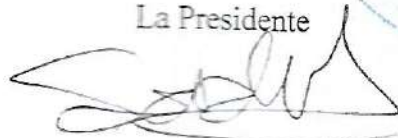
La Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



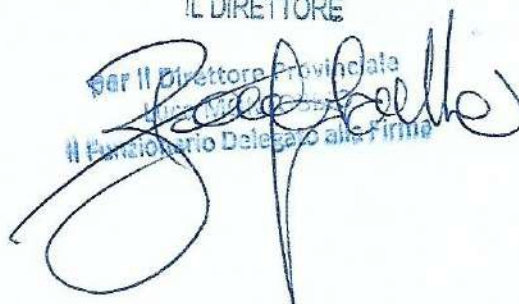
La Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DELLA SPEZIA
REGISTRATO IL 05-02-2020
352 SERIE 3
PERSATI E ESENTI

IL DIRETTORE

per il Direttore Provinciale
Il Funzionario Delegato alla Firma



TERZO

semblea
enza di
el nuovo
presente
ne della
endo in
ibera di
a parte
e per la

2019.
punti in
e sulla
ituzioni

atto e

alle ore

ENTE DEL TERZO SETTORE

"INSIEME PER I DIRITTI DEI NOSTRI FIGLI"

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE

1. E' costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Insieme per i diritti dei nostri figli" O.D.V., che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Sarzana. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 FINALITA' E OBIETTIVI

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni (lettera a art. 5 D.Lgs. 117/2017);
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017 (lettera i art. 5 D.Lgs. 117/2017).
2. In particolare, per perseguire le finalità sopracitate, l'organizzazione si propone di svolgere le seguenti attività:
 - Sportello informativo alle famiglie attuato fisicamente in diversi punti di ascolto della provincia, telefonicamente e tramite pagina Facebook. L'attività si esplica attraverso l'accoglienza del nucleo familiare, l'analisi delle necessità e la valutazione della documentazione in possesso. I volontari forniscono consulenza alle famiglie indirizzandole alle istituzioni e indicando l'iter burocratico da seguire, oppure, dopo la presa in carico della famiglia e la delega di quest'ultima, agendo da intermediari per la risoluzione delle problematiche burocratiche e prendendo contatto direttamente con le istituzioni;

- Proposizione gratuita di istanze di verifica in autotutela dei verbali INPS al fine dell'ottenimento delle certificazioni di handicap e di invalidità;
 - Interlocazione diretta con le istituzioni per il soddisfacimento ottimale del diritto allo studio (Ufficio scolastico provinciale e regionale e Dirigenze scolastiche), del diritto alla salute (ASL), e del diritto ai servizi alla persona – assistenza ed educativa (servizi sociali degli enti locali e asl);
 - Sostegno psicologico alle famiglie, attraverso il contributo volontario di terapisti;
 - Istituzione e gestione di un fondo adibito alle spese riabilitative, all'acquisto di ausili, alle visite specialistiche nonché a spese connesse;
 - Sostegno concreto ed economico alle famiglie, attraverso il pagamento diretto dei terapisti privati cui le famiglie devono rivolgersi per mancanza di servizio pubblico;
 - Informazione e sensibilizzazione della collettività attraverso la realizzazione di eventi ludico-sportivi per bambini e ragazzi diversamente abili e non;
 - Programmazione e realizzazione di eventi informativi e culturali (convegni) che riguardino la disabilità (sport, tutele legali, educazione, durante e dopo di noi...);
 - Divulgazione di informazioni attraverso l'utilizzo di strumenti informatici (social network e newsletter) e pubblicazioni, nel rispetto della normativa privacy vigente.
3. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
 4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3 – ATTIVITA' DIVERSE

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 4 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Art. 5 – ASSOCIATI, PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/2017 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. E' concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ordinaria dei soci, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - Dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - Mancato pagamento della quota associativa deliberata annualmente dall'organo di amministrazione;
 - Morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - Espulsione deliberata per gravi motivi quali la contravvenzione delle disposizioni e dei doveri stabiliti dallo Statuto, da regolamenti o da deliberazioni degli organi sociali, comportamento contrastante con gli scopi statutari, danni morali, materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui l'associato svolta attività in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'organizzazione. L'espulsione è deliberata dall'organo di amministrazione nel rispetto del principio del contraddittorio: contro tale provvedimento è ammesso ricorso da presentarsi entro 30 giorni alla Assemblea Ordinaria dei Soci, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli associati.

Art. 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - Partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - Godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - Recedere dall'appartenenza dell'organizzazione;

- Esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - Rispettare le delibere degli organi sociali;
 - Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - Non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Art. 7 – VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 8 – ORGANI SOCIALI, GRATUITA' E DURATA

1. Sono organi dell'amministrazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Vicepresidente
 - Segretario
 - Tesoriere
 - Organo di controllo, eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017;



- Organo di revisione, eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017;
- 2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- 3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 9 – ASSEMBLEA

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. E' presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto tra gli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, email.
4. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.



11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - Approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Delibera sul ricorso presentato dagli associati avverso il provvedimento di espulsione;
 - Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 10 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre e un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente che, a tal fine, può delegare l'incarico al Segretario, almeno due volte l'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite email, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7. L'organo di amministrazione ha i seguenti compiti:

- Elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed i consiglieri;
- Amministra l'organizzazione;
- Predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale. Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa;
- Realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- Decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- Delibera l'espulsione degli associati e lo scioglimento del rapporto associativo;
- Determina l'importo della quota sociale;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione del Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentante non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 – IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente dell'organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di Amministrazione.
2. L'organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta l'anno) e dell'organo di amministrazione (almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Il Presidente è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze.
5. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12- Il Segretario

1. Il segretario è nominato dall'organo di amministrazione fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

2. Il Segretario, firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.
3. E' responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione, che provvede a trascrivere negli appositi libri sociali, nonché della gestione dei dati personali di tutti i soci nel rispetto della normativa in materia.
4. Egli inoltre ha la funzione di aggiornare il libro dei soci e, in generale, tutti i libri ed i registri sociali, nonché di verificare la regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei Soci e la validità delle deleghe conferite.

ART. 13 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dall'organo di amministrazione tra i suoi membri. È responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. In particolare:
 - provvede, di concerto con l'organo di amministrazione, alla redazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità generale;
 - deve tenere una accurata registrazione di tutta l'attività, ottemperando alle disposizioni di legge e fiscali;
 - ha la responsabilità diretta della Cassa e provvede ai vari acquisti, previo mandato specifico;
 - conserva e tiene a disposizione tutti i registri ed i documenti;
2. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o di estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e congiunta con il Presidente per le operazioni di prelevamento di qualsiasi importo di denaro dal conto corrente della Associazione.

Art. 14 – ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativo costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di revisore legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al registro dei Revisori legali.
2. L'organo di controllo:



- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, quando applicabili;
 - Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
 - Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'assemblea all'organo di controllo di cui al precedente articolo.

Art. 16 – RISORSE

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

Art. 17 – BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 20 maggio di ogni anno. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 18 – BILANCIO SOCIALE

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19 – LIBRI SOCIALI

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20 – RAPPORTI DI LAVORO

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 16, 17 e 33 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 22 – STATUTO

1. L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.



3 352 05/02/2020

0,00 **TLL20L000352000NE**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TLL



Firmato digitalmente da: SARA VIOLA
Data: 27/07/2022 22:06:26